

## RIFORMA CARTABIA DELLA PROCEDURA CIVILE (D.LGS. 149/2022)

SENZA PRETESA ALCUNA DI ESAUSTIVITÀ.

Si dà conto delle principali innovazioni apportate.

### Novelle al Codice di procedura civile (c.p.c.)

La Riforma Cartabia entra in vigore il **30 giugno 2023**. Non si applica ai procedimenti già pendenti a quella data. La riforma si applica alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.

Vi sono però delle eccezioni. A decorrere dal 1° gennaio 2023 si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte d'appello e alla Corte di cassazione alcune novelle in materia di udienze telematiche e da remoto, nonché quelle sul processo civile telematico.

### Il processo di primo grado

La competenza del **Giudice di pace** sale a 15.000 € per le controversie su beni mobili e a 30.000 € per quelle sul risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti.

Il **difetto di giurisdizione** si potrà eccepire o rilevare d'ufficio in ogni stato e grado solo se in favore della Pubblica Amministrazione. Se invece è invocato in favore di un giudice speciale, potrà essere rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado; nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma non da colui che era attore in primo grado (avendo scelto lui stesso il giudice).

Nel **regolamento di competenza**, diventa onere di colui che lo promuove depositare il ricorso e i documenti in Corte di cassazione entro 20 giorni dall'ultima notificazione alle altre parti.

Sono assegnate al **Tribunale monocratico** (e non più collegiale) le cause in materia societaria; quelle di impugnazione del testamento e per lesione di legittima; nonché la querela di falso.

In caso di **lite temeraria (art. 96 c.p.c.)**, il Giudice condanna la parte altresì ad una sanzione in favore della Cassa delle ammende di importo compreso tra 500 e 5.000 €.

Il giudice potrà assumere provvedimenti opportuni in caso di **lesione del diritto di difesa per violazione del contraddittorio (art. 101 c.p.c.)**.

L'inottemperanza all'**ordine di ispezione di persone o cose** comporta l'irrogazione di una sanzione di importo compreso tra 500 e 3.000 €.

Entra a regime, per qualsiasi udienza la **modalità cartolare** e quella **da remoto** (escluse, sembra di capire, quelle per l'audizione dei testimoni).

L'Ufficiale giudiziario esegue la notificazione, solo laddove l'avvocato non possa **notificare autonomamente via PEC**.

Le **notifiche via PEC** possono essere eseguite in qualunque orario. Per il **notificante**, essa si perfeziona con la ricevuta di accettazione. Per il **notificato**, la notificazione si considera avvenuta con la ricevuta di consegna, ma se questa è generata tra le ore 21 e le ore 7 del giorno successivo, si considera generata alle ore 7.

L'Ufficiale giudiziario effettuerà **notifiche via PEC** quando il destinatario ha l'obbligo di dotarsi di PEC, oppure ha eletto domicilio digitale.

L'**atto di citazione** dovrà altresì contenere:

- l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;
- l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-*bis* c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere **termini liberi non minori di 120 giorni** (150 giorni se si trova all'estero). Non può più essere richiesta dall'attore l'abbreviazione del termine.

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, **almeno 70 giorni prima** dell'udienza di comparizione.

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.

È dichiarata **contumace** la parte che non si costituisce entro il termine fissato per la costituzione del convenuto.

Le **verifiche del giudice d'ufficio in ordine alla regolarità del contraddittorio** devono essere svolte entro i 15 giorni successivi al termine ultimo per la costituzione del convenuto (non più in prima udienza). Se emana provvedimento per l'integrazione del contraddittorio, può fissare la nuova prima udienza. In ogni caso, quest'ultima può essere differita d'ufficio fino a un massimo di 45 giorni.

Si introducono le cd. **memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.**, da depositarsi prima dell'udienza di comparizione, con la seguente scansione:

**1.** Almeno 40 giorni prima dell'udienza, una memoria contenente le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché la precisazione o modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;

**2.** Almeno 20 giorni prima dell'udienza, una memoria per replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria n. 1, nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;

**3.** Almeno 10 giorni prima dell'udienza, una memoria per replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

L'**udienza di prima comparizione** presenta le seguenti novità:

- Le parti devono comparire personalmente, a pena di valutazione ex art. 116, co. 2 c.p.c.;
- Se vi è stata istanza di chiamata in causa del terzo, il giudice fissa una nuova udienza;
- Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione;
- Il giudice provvede sulle richieste istruttorie;

- Il giudice predisporre, con ordinanza, il calendario delle udienze successive, fino a quella di rimessione della causa in decisione, fissando gli incumbenti che si svolgeranno in ciascuna di esse;
- Se vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere in merito;
- Il giudice, se ne ravvisa i presupposti, può disporre il passaggio al rito semplificato di cognizione (cfr. *infra*).

Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare **ordinanza di accoglimento della domanda** (art. 183-*ter* c.p.c.), quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte. L'ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva; è reclamabile ex art. 669-*terdecies* c.p.c. e non acquista efficacia di giudicato, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite. L'ordinanza, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.

Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di prima comparizione, può pronunciare **ordinanza di rigetto della domanda** (art. 183-*quater* c.p.c.) quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il *petitum*, e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui alla *causa petendi*. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte. L'ordinanza è reclamabile ex art. 669-*terdecies* c.p.c. e non acquista efficacia di giudicato, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite. L'ordinanza, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.

Nel momento in cui il giudice fissa l'**udienza per la rimessione della causa in decisione**, si assegnano tre termini alle parti per il deposito di memorie:

1. Un termine non superiore a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate;
2. Un termine non superiore a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparsa conclusionali;
3. Un termine non superiore a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del CTU, il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento.

Se l'ordine di esibizione del giudice rimane inottemperato e questo era rivolto alla parte, quest'ultima è condannata ad una pena pecuniaria da 500 a 3.000 € e il giudice potrà trarne argomenti di prova; se era rivolto al terzo, la pena è da 250 a 1.500 €.

Il terzo interveniente non può più costituirsi in udienza, ma deve depositare una memoria. L'intervento può avvenire fino a che il giudice fissa l'udienza per la rimessione della causa in decisione.

Si introduce l'art. 275-bis c.p.c., che disciplina la decisione a seguito di discussione orale davanti al Collegio: Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a 30 giorni per il deposito del foglio di p.c. e un ulteriore termine non superiore a 15 giorni per note conclusionali. All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Innanzi al **Tribunale monocratico**, si modifica la decisione a seguito di **trattazione mista**. Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli fogli di p.c. e memorie conclusionali, fissa l'udienza di discussione orale non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle conclusionali e la sentenza è depositata entro 30 giorni.

---

#### ATTO DI CITAZIONE

---

UDIENZA DI COMPARIZIONE E AMMISSIONE PROVE (120 gg. liberi dopo la citazione, 150 se all'estero)	ALMENO 70 GG. PRIMA DELL'UDIENZA - <b>comparsa di costituzione e risposta</b> <i>Nei successivi 15 gg. verifiche preliminari del giudice sulla regolarità del contraddittorio</i>
	ALMENO 40 GG. PRIMA DELL'UDIENZA - memoria n. 1 (ex art. 171-ter c.p.c.)
	ALMENO 20 GG. PRIMA DELL'UDIENZA - memoria n. 2 (ex art. 171-ter c.p.c.)
	ALMENO 10 GG. PRIMA DELL'UDIENZA - memoria n. 3 (ex art. 171-ter c.p.c.)

---

#### UDIENZA DI ASSUNZIONE PROVE

---

UDIENZA PER LA RIMMISSIONE DELLA CAUSA IN DECISIONE	ALMENO 60 GG. PRIMA DELL'UDIENZA - foglio di p.c.
	ALMENO 30 GG. PRIMA DELL'UDIENZA - memoria conclusionale
	ALMENO 15 GG. PRIMA DELL'UDIENZA - memoria di replica

---

Si introduce il **rito semplificato di cognizione (artt. 281 decies-terdecies c.p.c.)** – con contestuale abrogazione del rito sommario ex artt. 702-bis ss. c.p.c. – con le seguenti peculiarità:

- Si applica quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa.
- Nelle cause spettanti al Tribunale monocratico, la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.
- Si introduce con ricorso.
- Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, non oltre 10 giorni prima dell'udienza. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di 40 giorni (60 giorni se all'estero).
- Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
- Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal

cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.

- Alla prima udienza il giudice può disporre il passaggio al rito ordinario.
- Entro la stessa udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.
- Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.
- Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a 20 giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a 10 giorni per replicare e dedurre prova contraria.
- Altrimenti, il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.
- La decisione è assunta a seguito di trattazione orale.
- La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.
- In caso di connessione tra cause di rito diverso, di cui almeno uno con rito semplificato, si segue quest'ultimo.

---

## RICORSO

---

UDIENZA DI  
COMPARIZIONE (40  
gg. liberi dopo la  
citazione, 60 se  
all'estero)

ALMENO 10 GG. PRIMA - **comparsa di costituzione e risposta**

---

SE RICHIESTO

termine perentorio max di 20 gg. per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti

---

termine max di 10 gg. per replicare e dedurre prova contraria

---

## EVENTUALE UDIENZA DI ASSUNZIONE PROVE

---

DECISIONE EX ART. 281-*SEXIES* C.P.C.

Precisazione conclusioni e discussione orale della causa

---

L'**istanza di sospensiva della sentenza di primo grado** può essere concessa se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti. L'istanza può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.

### Rito innanzi al Giudice di pace

Il **rito innanzi al Giudice di pace** si modifica in questo senso:

- La domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto.

- La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto. Il giudice di pace, entro 5 giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti.
- Il convenuto si costituisce come previsto nel procedimento semplificato di cognizione.
- L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale unitamente al decreto di fissazione dell'udienza e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura.
- Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura.
- L'udienza e la trattazione segue il procedimento semplificato di cognizione.
- La decisione è presa a seguito di trattazione orale.

### Il grado d'appello

I **termini per le impugnazioni** decorrono per entrambe le parti da quando la sentenza risulta notificata al destinatario.

L'**appello** si propone con citazione contenente le indicazioni dell'art. 163 c.p.c. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni (150 se all'estero).

L'**appello incidentale** si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza.

Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa. Se è proposta impugnazione incidentale, ciò avviene solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla **trattazione** di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando l'appello è proposto davanti alla Corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l'istruzione della causa. Il presidente o il **giudice istruttore** può differire la data della prima udienza fino a un massimo di 45 giorni.

La **decisione** è assunta a seguito di discussione orale, oppure fissando un'udienza per la rimessione della causa in decisione, dalla quale si generano tre termini: 1) un termine non superiore a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 2) un termine non superiore a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) un termine non superiore a 15 giorni prima per il deposito delle note di replica.

Se il giudice d'appello riconosce sussistente la **giurisdizione** negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, non rimette la causa al giudice di prime cure, bensì ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti.

### Il giudizio innanzi alla Corte di cassazione

In caso di **doppia conforme** (decisioni di primo e secondo grado basate sulle stesse ragioni e sugli stessi fatti), non si può proporre ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione.

Le sentenze passate in **giudicato** possono essere impugnate per revocazione ex art. 391-*quater* c.p.c., quando il loro contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla CEDU ovvero ad uno dei suoi Protocolli.

Si introduce il cd. **rinvio pregiudiziale** alla Corte di cassazione, con le seguenti peculiarità:

- Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative (il giudice deve specificare le diverse interpretazioni possibili); 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
- Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.
- Il Primo presidente, ricevuta l'ordinanza, entro 90 giorni assegna la questione alle Sezioni unite o alla Sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni.
- La Corte di cassazione pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del PM e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, almeno dieci giorni prima dell'udienza.
- Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice. Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.

Il **controricorso per cassazione** – anche se contenente un **ricorso incidentale** – non deve essere notificato, ma semplicemente depositato entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso. Qualora il ricorrente principale voglia rispondere con un controricorso al ricorso incidentale, il primo non deve essere notificato, ma semplicemente depositato.

Il **deposito dei documenti** relativi all'ammissibilità in Cassazione può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a 15 giorni prima dell'udienza o della camera di consiglio.

Nel procedimento per cassazione, il PM può depositare una **memoria** non oltre venti giorni prima dell'udienza. Le parti possono depositare sintetiche **memorie** illustrative non oltre dieci giorni prima della udienza.

L'udienza in Corte di cassazione si svolge sempre **in presenza**.

Viene riscritto il procedimento per la **decisione accelerata** dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti. Entro 40 giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato. Se la parte chiede la decisione, la Corte procede in camera di consiglio, e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta, pronuncia condanna per lite temeraria.

Viene riscritto il **procedimento in camera di consiglio**, sia per la Sezione semplice sia per le Sezioni unite. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezione semplice è data comunicazione agli avvocati delle parti e al PM almeno 60 giorni prima. Il PM può depositare le sue

conclusioni scritte non oltre 20 giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro sintetiche memorie illustrative non oltre 10 giorni prima dell'adunanza. La Corte giudica senza l'intervento del PM e delle parti. L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi 60 giorni. Si segue questo procedimento per i regolamenti di giurisdizione e di competenza.

Si introduce, con l'art. 391-*quater* c.p.c., la **revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo**. Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla CEDU ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se ricorrono le seguenti condizioni: 1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona; 2) l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea (cfr. art. 41 CEDU) non è idonea a compensare le conseguenze della violazione. Il ricorso si propone nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito, altrimenti rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea. Questo tipo di revocazione può essere promossa anche dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

### Il rito del lavoro

Nel **rito del lavoro**, si introducono le seguenti modifiche:

- Quando la sentenza è depositata fuori udienza, il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.
- Il ricorso in appello deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
- Nei casi previsti dagli artt. 348 (improcedibilità dell'appello), 348-bis (inammissibilità e manifesta infondatezza) e 350, co. 3 (manifesta infondatezza o semplicità della questione) c.p.c. all'udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.
- Fuori dei casi di cui al punto che precede, la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.
- Viene introdotto, al Libro II, Titolo IV c.p.c., un Capo I-bis rubricato "Delle controversie relative ai licenziamenti". È composto da tre articoli: 441-*bis* (controversie in materia di licenziamento), 441-*ter* (licenziamento del socio della cooperativa), 441-*quater* (licenziamento discriminatorio).

### Il rito in materia di persone, minorenni e famiglie

Nel Libro II c.p.c., è introdotto un nuovo Titolo IV-bis, rubricato "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie". È composto dagli artt. da 473-*bis* a 473-*bis*.71 e dall'art. 473-*ter* c.p.c. Le disposizioni del Titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del Tribunale ordinario, del giudice tutelare e del Tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

Vengono contestualmente abrogati gli artt. da 706 a 736-*bis* c.p.c.

### Il procedimento esecutivo

La novità più evidente è la **scomparsa della formula esecutiva**.

Il **titolo esecutivo** è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del PM e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, per la parte o per i suoi successori, devono essere formati in **copia attestata conforme all'originale**, salvo che la legge disponga altrimenti.

Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla **notificazione** del titolo in forma esecutiva in copia attestata conforme all'originale e del precetto.

Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un **fascicolo telematico**, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati. Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.

Viene riscritto l'**art. 492-bis c.p.c.** sulla ricerca telematica dei beni da pignorare. Se il precetto è già stato notificato ed è scaduto il termine dilatorio, è stata soppressa la necessità di autorizzazione da parte del presidente del tribunale. su istanza del creditore, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificata la regolarità dell'istanza, munito del titolo esecutivo e del precetto, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Se il termine dilatorio del precetto non è ancora scaduto, serve l'autorizzazione presidenziale, per valutare l'urgenza. In ogni caso, il termine di efficacia del precetto è sospeso dalla proposizione dell'istanza fino alla fine di questo procedimento.

In caso di ricorso al giudice dell'esecuzione per **reclamare gli atti delle operazioni di vendita** del professionista delegato o del commissionario, il giudice provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione agli atti esecutivi.

Viene riformata la **custodia dei beni pignorati**. Viene sempre nominato un custode in uno con la nomina dell'esperto, ma il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo l'ordine di liberazione.

Si introduce l'**art. 568-bis c.p.c.** sulla **vendita diretta**. Il debitore, con istanza depositata non oltre 10 giorni prima della udienza per l'autorizzazione alla vendita, può chiedere al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita diretta dell'immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima. A pena di inammissibilità unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, l'offerta di acquisto, nonché una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto. Le modalità della vendita diretta sono disciplinate anche al nuovo art. 569-*bis* c.p.c.

L'aggiudicatario dell'immobile comprato all'asta dovrà rilasciare le informazioni **antiriciclaggio**.

Avverso gli atti del professionista **delegato** è ammessa opposizione agli atti esecutivi. A lui viene affidato il potenziale svolgimento di tutta la fase della distribuzione del ricavato: non soltanto la predisposizione del piano di riparto (sulla scorta delle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione), ma anche la convocazione delle parti innanzi a sé per l'audizione e la discussione sul progetto, la cui approvazione, in

caso di mancata comparizione o mancata contestazione, compete al professionista delegato, il quale avrà altresì cura di provvedere al materiale pagamento delle singole quote agli assegnatari.

In materia di **astreinte** ex art. 614-bis c.p.c., la somma fissata dal giudice dovrà tenere conto del vantaggio che l'obbligato trae dall'inadempimento. Potrà essere fissata la durata massima di maturazione delle astreinte. Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza, o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto.

### I riti speciali

La **convalida di sfratto** potrà essere richiesta anche avverso il comodatario di beni immobili e l'affittuario di azienda.

Nel **rito cautelare uniforme**, laddove la fase cautelare debba necessariamente essere seguita dalla fase di merito e tale giudizio non viene introdotto, la misura cautelare perde efficacia senza che sia possibile proporre contestazione.

Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre **reclamo** al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

### Procedimento arbitrale

Si incrementano le garanzie di **trasparenza, rotazione, efficienza e imparzialità** degli arbitri.

La **domanda** di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi di riassunzione della causa.

Agli arbitri sono conferiti **poteri cautelari**. Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva. Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al Tribunale. Contro il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello, nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, per i motivi di cui all'art. 829, co. 1 c.p.c., in quanto compatibili e per contrarietà all'ordine pubblico. L'attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri si svolge sotto il controllo del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato o, se la sede dell'arbitrato non è in Italia, il tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata.

Si introduce una sorta di **translatio iudicii** nei rapporti tra giudice e arbitrato.

Le parti possono decidere in base a quali leggi sarà deciso l'**arbitrato di diritto**.

Il **termine lungo** per l'impugnazione del lodo scende da un anno a sei mesi.

Si introduce l'**arbitrato societario** ex artt. 838 *bis-quinquies* c.p.c., da prevedersi nell'atto costitutivo delle società, per alcune o tutte le controversie tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Malo (VI), 02 novembre 2022

Avv. Alberto Antico – per [www.italiaius.it](http://www.italiaius.it)